



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE-UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Prot. H. 134324
DEL 11.06.2012

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE

Via Napo Torriani, 29

20124

MILANO

ALL'A.I.C.I.P.I. ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONSULENTI ED ESPERTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE DI ENTI O IMPRESE

Ing. Paolo Markovina

Electrolux Italia S.p.A.

Corso Lino Zanussi, 30

33080

PORCIA (PN)

AL COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE

Corso Magenta, 56

20123

MILANO

ALL' A.S.P.I

Segretario Dr.ssa Micaela Modiano

Via Meravigli, 16

20123

MILANO

ALL' A.I.P.P.I

Pres.Prof. Luigi Carlo Ubertazzi

Corso di Porta Ticinese, 60

20123

MILANO

ALLA CONFINDUSTRIA - Direzione REC

Viale dell'Astronomia, 30

00144

ROMA

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO,
LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

SEDE

PI

PS



CIRCOLARE N. 583

Oggetto: **applicazione dell'imposta di bollo sugli attestati di concessione del brevetto per invenzione, modello di utilità e attestati di registrazione dei disegni e modelli ornamentali**

A seguito di specifici quesiti posti da alcune Camere di commercio sull'applicazione dell'imposta di bollo agli attestati di brevetto consegnati ai titolari, a norma dell'art. 185, comma 4 del D. lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà industriale) e di un parere rilasciato in merito dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, in data 3.04.2012, questa Direzione generale chiarisce - a parziale modifica di quanto disposto con la circolare n. 474 del 1.2.2006 nel paragrafo relativo all'imposta di bollo, secondo capoverso - che l'esenzione in modo assoluto dal bollo, di cui alla tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, non può essere riferita al rilascio [della copia certificata conforme] degli attestati ai sensi del comma 4 dell'art. 185 del decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (pag. 3 della circolare n. 474).

Il DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 recante "Disciplina dell'imposta di bollo", prevede che per le copie dichiarate conformi l'imposta di bollo, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

Poiché la norma che ha previsto l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi ai brevetti (art. 27 quater Allegato B del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972, introdotto dall'art. 1, comma 352 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005) riguarda "*Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali*" e non fa menzione delle copie dichiarate conformi all'originale, deve desumersi che gli attestati che le Camere di Commercio consegnano ai titolari, in realtà "copie certificate conformi" a norma dell'art. 185, comma 4 del Codice della proprietà industriale, sono, come tali, assoggettate all'imposta di bollo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Loredana Gulino)